

COMUNE DI AOSTA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI "VIALE PARTIGIANI"

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2011

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI "VIALE PARTIGIANI"

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione, l'occupazione e l'uso da parte di soggetti privati dei n. 80 posti auto siti nel parcheggio coperto comunale non custodito denominato "Partigiani", sito al civico numero 100 di via Festaz.

Il piano interrato viene pertanto classificato quale patrimonio disponibile dell'ente.

Ogni posto auto è numerato e deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio del solo veicolo a motore autorizzato da parte dell'Amministrazione con esclusione di ogni obbligo di custodia, di sorveglianza e di riconsegna come pure, di conseguenza, ogni responsabilità per sottrazioni o danni ad opera di terzi.

ART. 2

VEICOLI AMMESSI AL PARCHEGGIO

Sono ammessi al parcheggio presso la struttura esclusivamente gli autoveicoli appartenenti alle categorie M) e M1) come definite dall'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

ART. 3

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE POSTI AUTO

I posti auto sono assegnati mediante contratto di locazione secondo le norme individuate dal presente regolamento, alle seguenti categorie di utenti e sulla base delle delimitazioni riportate nella cartografia allegata (all. "A") al presente provvedimento :

residenti all'interno dell'area come da allegato "A", il cui nucleo familiare non abbia in proprietà, locazione o in disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo, un garage o posto auto ubicati in detta area;

imprese, o enti in qualunque forma costituiti, la cui sede operativa si trovi all'interno dell'area come da allegato "A", che non abbiano in proprietà, locazione o in disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo, un garage o posto auto ubicati in detta area.

Sarà possibile richiedere la locazione di un solo posto auto per nucleo familiare o per Impresa, così come in caso di appartenenza ad entrambe le categorie di cui ai sub a) e b).

In caso di mancata assegnazione di tutti i posti disponibili agli aventi diritto secondo quanto sopra meglio evidenziato, verranno prese in considerazione, previa pubblicazione di formale avviso, eventuali richieste presentate, in via prioritaria, da residenti nel restante territorio del Comune di Aosta e, a seguire, da chi ne facesse richiesta, sulla base di ulteriori criteri individuati con apposito atto da parte della Giunta Comunale.

ART. 4

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione di un posto auto, dovranno presentare domanda al Comune, sul modello fornito dall'Amministrazione, indicando, oltre le complete generalità, la residenza, la professione, l'esatta descrizione della vettura (Marca, modello, cilindrata, alimentazione, numero di targa).

E' consentito indicare sulla domanda fino ad un massimo di n. 2 veicoli che l'utente potrà parcheggiare alternativamente nel posto auto assegnato.

Nella domanda l'utente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che il veicolo è in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla circolazione e al funzionamento e che lo stesso risponde ai requisiti previsti dal presente regolamento.

ART. 5

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Nell'assegnazione dei posti disponibili, troveranno applicazione, al fine di determinare la graduatoria, i seguenti criteri con relativo punteggio :

residenza o sede operativa di impresa o ente in una delle vie individuate nell'area di colore rosso nella planimetria di cui all'allegato "A" nonché inserite nell'elenco denominato "ZONA ROSSA" (punti 4)

residenza o sede operativa di impresa o ente in una delle vie individuate nell'area di colore giallo nella planimetria di cui all'allegato "A" nonché inserite nell'elenco denominato "ZONA GIALLA" (punti 2)

per ogni anno, o frazione di esso, di residenza da parte dei soggetti individuati al punto a) dell'art. 3 in una delle vie inserite nell'elenco "ZONA ROSSA" (punti 3)

per ogni anno, o frazione di esso, di residenza da parte dei soggetti individuati al punto a) dell'art. 3 in una delle vie inserite nell'elenco "ZONA GIALLA" (punti 2)

per ogni anno, o frazione di esso, di operatività di sede da parte dei soggetti individuati al punto b) dell'art. 3 in una delle vie inserite nell'elenco "ZONA ROSSA" (punti 1)

per ogni anno, o frazione di esso, di operatività di sede da parte dei soggetti individuati al punto b) dell'art. 3 in una delle vie inserite nell'elenco "ZONA GIALLA" (punti 0,5)

il richiedente o altro componente il nucleo familiare di cui al punto a) dell'art. 3 risultano avere certificato di invalidità ai sensi della legge regionale 104/1992 oppure sono persone ultrasessantacinquenni (0,5)

Eventuali modifiche allo stradario o l'inserimento di nuovi edifici con assegnazione di numero civico non ricompresi negli elenchi denominati "ZONA ROSSA" e "ZONA GIALLA", verranno valutate in funzione dell'appartenenza individuata sulla base della cartografia di cui allegato "A".

A seguito della redazione della graduatoria definitiva, ciascun assegnatario, in ordine di posizione, procederà, previa sottoscrizione di apposito contratto sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, alla scelta del posto auto.

Le eventuali domande escluse e quelle che dovessero pervenire oltre la data fissata per la prima selezione finalizzata all'assegnazione, verranno inserite, secondo l'ordine cronologico di presentazione, in una apposita lista d'attesa che, annualmente, verrà aggiornata sulla base dei criteri sopra individuati.

ART. 6

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Gli assegnatari dei posti auto dovranno sottoscrivere il contratto di locazione secondo lo schema predisposto dai competenti uffici comunali, che dovrà contenere le seguenti principali condizioni :

durata : la validità sarà annuale con clausola di tacito rinnovo di anno in anno, previo il mantenimento dei requisiti previsti di cui all'art. 3

disdetta per finita locazione : la disdetta per fine locazione è ammessa con preavviso di almeno 2 mesi e va trasmessa a mezzo raccomandata A/R;

canone annuo : il corrispettivo, individuato a cura della Giunta Comunale, dovrà essere pagato in via semestrale anticipata.

L'amministrazione comunale potrà dare disdetta del contratto, tramite lettera raccomandata, senza alcun preavviso, nei seguenti casi:

quando l'utente effettui il pagamento del canone con ritardo superiore a un mese rispetto alla scadenza stabilita;

in caso di inadempienza degli altri obblighi contrattuali o delle norme regolamentari di utilizzo del parcheggio.

ART. 7

PARCHEGGIO VEICOLI

L'accesso al parcheggio è consentito 365 giorni su 365, 24 ore su 24; l'attivazione delle barriere e dei dispositivi di apertura e chiusura avviene tramite appositi telecomandi e/o chiavi che il competente ufficio comunale consegnerà al conduttore al momento della stipula del contratto di cui al precedente art. 6.

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare le strutture, gli impianti esistenti, la delimitazione apposta sul pavimento nonché la segnaletica esistente.

All'interno del parcheggio la circolazione va effettuata esclusivamente a passo d'uomo.

E' vietato in particolare:

- a) fumare, accendere fuochi e utilizzare fuoco o luci aperte;
- b) effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie, e soprattutto di oggetti infiammabili;
- c) effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio d'olio, lavaggio del veicoli, ecc., e comunque versare liquidi di qualsiasi natura sul pavimento;

- d) lasciare acceso il motore oltre il tempo strettamente necessario e suonare il clacson;
- e) parcheggiare veicoli con perdite di carburante o con altri difetti suscettibili di arrecare danno alla struttura o di imbrattare i pavimenti;
- f) parcheggiare, senza specifico consenso da parte dell'Amministrazione, veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata;
- g) parcheggiare veicoli sulle corsie di transito e davanti alle uscite di sicurezza o comunque di intralciare la circolazione.

In caso di reiterate infrazioni agli obblighi previsti nel presente articolo formalmente denunciate da parte del competente ufficio comunale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto e alla richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 8

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI ACCESSO

All'atto della sottoscrizione del contratto saranno consegnati all'utente i dispositivi di attivazione degli accessi al parcheggio. L'utente ne assumerà la conseguente responsabilità. Detti dispositivi dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto ed in difetto verrà richiesto il pagamento di una somma pari al valore di mercato dei medesimi.

ART. 9

CAUZIONE

La stipula del contratto è subordinata al versamento di una cauzione da parte dell'utente, di importo pari a due mensilità del canone. Detta cauzione sarà restituita alla scadenza del contratto. In caso di smarrimento o mancata consegna dei dispositivi di accesso di al precedente art. 8, l'Amministrazione incamererà l'intera cauzione, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni.

ART. 10

MISURE DI SICUREZZA – DANNI

L'utente è tenuto a bloccare regolarmente e a chiudere a chiave il veicolo parcheggiato. L'utente si obbliga ad utilizzare l'area di parcheggio e le relative attrezzature con la massima attenzione.

Eventuali danni causati dall'utente saranno a suo carico. L'utente è tenuto a rispettare le eventuali disposizioni impartite dal personale comunale incaricato.

ART. 11

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative ai contratti di cui al presente regolamento sono di esclusiva competenza del Tribunale di Aosta.